



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 36
DEL 4 DICEMBRE 2019
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 49
DEL 4 DICEMBRE 2019

S O 36

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO35_1_LRE_21_1_TESTO

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 principi

TITOLO II - FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 forme di gestione associata

Art. 4 libertà di adesione

Art. 5 convenzioni

Art. 6 Comunità

Art. 7 Comunità di montagna

Art. 8 fusioni di Comuni

CAPO II - COMUNITÀ

Art. 9 costituzione delle Comunità

Art. 10 statuto

Art. 11 regolamenti e atti gestionali

Art. 12 organi della Comunità

Art. 13 Assemblea

Art. 14 Presidente

Art. 15 Comitato esecutivo

Art. 16 decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo

CAPO III - COMUNITÀ DI MONTAGNA

Art. 17 istituzione delle Comunità di montagna

Art. 18 norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane

Art. 19 funzioni delle Comunità di montagna

Art. 20 Consiglio delle autonomie montane

CAPO IV - NORME SPECIALI PER IL TERRITORIO COLLINARE

Art. 21 trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli

CAPO V - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 22 disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 23 organo amministrativo di vertice

Art. 24 disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna

CAPO VI - TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA E DELLE LINGUE MINORITARIE

Art. 25 tutela della minoranza linguistica slovena

Art. 26 tutela delle lingue minoritarie

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 27 superamento delle Unioni territoriali intercomunali

Art. 28 disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane

Art. 29 disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province

Art. 30 istituzione degli Enti di decentramento regionale

Art. 31 organi degli Enti di decentramento regionale

Art. 32 Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

Art. 33 funzioni degli Enti di decentramento regionale

Art. 34 Centro Servizi ANCI FVG

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35 consorzi

Art. 36 modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002

Art. 37 inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 18/2016

Art. 38 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014

Art. 39 sostituzione dell'allegato A della legge regionale 33/2002

Art. 40 abrogazioni

Art. 41 norme finanziarie

Allegato A Sostituzione dell'allegato A alla legge regionale 33/2002 (Riferito all'articolo 39)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.

3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2 principi

1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunità regionale.

2. I Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali.

3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

TITOLO II - FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 forme di gestione associata

1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia sono:
 - a) le convenzioni;
 - b) le Comunità;
 - c) le Comunità di montagna per i Comuni appartenenti agli ambiti di cui all'articolo 17.

Art. 4 libertà di adesione

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa.
3. Ogni Comune può partecipare a una sola Comunità o Comunità di montagna.

Art. 5 convenzioni

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 6 Comunità

1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.
2. Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.

Art. 7 Comunità di montagna

1. Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8 fusioni di Comuni

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

CAPO II - COMUNITÀ

Art. 9 costituzione delle Comunità

1. L'atto costitutivo e lo statuto della Comunità sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. L'istituzione della Comunità decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.

Art. 10 statuto

1. Lo statuto della Comunità individua in particolare:
 - a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata;
 - b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente;
 - c) la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi;
 - d) le modalità di adesione e di recesso dei Comuni e le modalità di scioglimento della Comunità;
 - e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna;

- f) i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti;
 - g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
- 2.** Lo statuto della Comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.
- 3.** Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica è adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'Assemblea procede comunque all'approvazione.
- 4.** Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.
- 5.** Lo statuto della Comunità può prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.

Art. 11 regolamenti e atti gestionali

- 1.** L'organizzazione della Comunità e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali di sua competenza sono disciplinati mediante regolamenti.
- 2.** La procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 3.** Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, alla Comunità si applicano i regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti, in quanto compatibili.
- 4.** Le modalità operative per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali sono definite mediante atti di gestione.

Art. 12 organi della Comunità

- 1.** Sono organi di governo della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo.
- 2.** Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15.

Art. 13 Assemblea

- 1.** L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
- a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali;
 - d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - e) elezione del Presidente e del Comitato esecutivo;
 - f) ogni altro atto previsto dallo statuto.
- 2.** In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.
- 3.** Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.
- 4.** L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
- 5.** I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.
- 6.** I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.

Art. 14 Presidente

- 1.** Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo.
- 2.** Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
- 3.** Il Presidente nomina tra i componenti del Comitato esecutivo il Vicepresidente, nomina l'organo am-

ministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 15 Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;
- b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;
- c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 15 componenti.

2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:

- a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;
- b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Art. 16 decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo

1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità disciplinate dallo statuto.

3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del Comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neo eletto del Comitato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neo eletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

CAPO III - COMUNITÀ DI MONTAGNA

Art. 17 istituzione delle Comunità di montagna

1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:

- a) Carnia;
- b) Canal del Ferro e Val Canale;
- c) Gemonese;
- d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
- e) Natisone e Torre.

2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.

4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.

Art. 18 norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane

1. Entro il 30 giugno 2020, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna oltre a quella prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera d). La deliberazione è assunta da tutti i consigli dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea e disciplina la denominazione delle Comunità di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova Comunità di montagna.
2. Per la costituzione delle Comunità di montagna di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28. I termini di cui all'articolo 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 31 ottobre 2020.

Art. 19 funzioni delle Comunità di montagna

1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.
2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.
3. Le Comunità di montagna, in particolare:
 - a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
 - b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - c) provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dai Comuni partecipanti, come individuati dallo statuto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);
 - d) esercitano le ulteriori attività amministrative a esse conferite dai Comuni.
4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.
5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni regionali conferibili alle Comunità di montagna, provvedendo con successive leggi regionali di settore al loro trasferimento, nonché una ricognizione delle leggi regionali e delle singole disposizioni di legge regionale concernenti il territorio montano abrogate per successione di norme.
7. Fatta salva la definizione del complessivo assetto delle funzioni da assegnare alle Comunità di montagna ai sensi del comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi 143 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).

Art. 20 Consiglio delle autonomie montane

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.
2. Fanno parte del CAM:
 - a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regio-

nale 33/2002; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;

b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;

c) i Presidenti delle Comunità di montagna.

3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.

4. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014.

5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.

8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 12/2015.

9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 12/2015.

CAPO IV - NORME SPECIALI PER IL TERRITORIO COLLINARE

Art. 21 trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il 30 giugno 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 22 disposizioni in materia di organizzazione e personale

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle Comunità e alle Comunità di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili.

2. Le Comunità possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni aderenti previo accordo con i Comuni medesimi.

Art. 23 organo amministrativo di vertice

1. Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.

2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le Comunità e le Comunità di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunità stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

Art. 24 disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna

1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.

2. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

3. Nelle Comunità di montagna la revisione economico-finanziaria può essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono così determinati:

a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della Comunità o della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui la Comunità o la Comunità di montagna si avvale;

b) nel caso di nomina da parte della Comunità di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.

5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 18/2015, per le Comunità e per le Comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015, in quanto compatibile.

6. Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.

CAPO VI - TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA E DELLE LINGUE MINORITARIE

Art. 25 tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 26 tutela delle lingue minoritarie

1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle Comunità e nelle Comunità di montagna che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della Comunità e della Comunità di montagna anche in lingua slovena.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 27 superamento delle Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.
2. I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014.
3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.

Art. 28 disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014.
3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 giugno 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

Art. 29 disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 aprile 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.
4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.
5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario

in corso.

6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.

Art. 30 istituzione degli Enti di decentramento regionale

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):

- a) Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;
- b) Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;
- c) Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;
- d) Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.

2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.

3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.

4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.

Art. 31 organi degli Enti di decentramento regionale

1. Sono organi degli EDR:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore unico dei conti.

2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

Art. 32 Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 33 funzioni degli Enti di decentramento regionale

1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

2. I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.

3. Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.

Art. 34 Centro Servizi ANCI FVG

1. Al fine di accompagnare il Sistema delle autonomie locali nei processi di riforma, innovazione e ri-

organizzazione, di assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di favorire l'inserimento dei dipendenti neoassunti, la Regione assegna all'ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, formativi, di supporto organizzativo e operativo, attraverso la stipula di protocolli d'intesa.

2. I servizi formativi sono indirizzati a tutti i dipendenti del Comparto unico, agli amministratori locali e agli altri soggetti che si relazionano con gli enti del Comparto unico, eventualmente indicati nei protocolli d'intesa, per supportarli nell'acquisizione delle competenze manageriali, organizzative, tecniche e gestionali con percorsi adeguati e differenziati in base alle rispettive necessità.

3. I servizi di supporto organizzativo sono indirizzati al Sistema delle autonomie locali della regione per accompagnarlo nei processi di innovazione, reingegnerizzazione, sviluppo e semplificazione dei servizi comunali e sovracomunali.

4. I servizi di supporto operativo nella gestione dei servizi, attuati attraverso il Centro Servizi ANCI, sono indirizzati agli enti locali della regione con particolare riguardo a quelli sino a 7.500 abitanti.

5. La Regione affida ad ANCI FVG la gestione dell'osservatorio sulla formazione e sull'organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l'erogazione di servizi avanzati a favore degli enti locali del territorio erogati attraverso i centri di competenza ANCI FVG.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35 consorzi

1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.

Art. 36 modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:
<<d bis) Enti di decentramento regionale.>>.

Art. 37 inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 18/2016

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis Comitato paritetico Regione-Enti locali

1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.

2. Il Comitato paritetico in particolare:

a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;
b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.

3. Il Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;
b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.

4. Il Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.

Art. 38 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.>>.

Art. 39 sostituzione dell'allegato A della legge regionale 33/2002

1. L'allegato A della legge regionale 33/2002 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 40 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) gli articoli 4 ter, 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014.

2. A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014.
3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014.

Art. 41 norme finanziarie

1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 29 novembre 2019

FEDRIGA

ALLEGATO A

Sostituzione dell'allegato A alla legge regionale 33/2002 (Riferito all'articolo 39)

Allegato A alla legge regionale 33/2002

COMUNI MONTANI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E ZONE MONTANE OMOGENEE

A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Attimis, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Caneva, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Duino Aurisina/Devin Nabrežina, Enemonzo, Erto e Casso, Faedis, Fanna, Fogliano-Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Gorizia, Grimacco, Lauco, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mossa, Ovaro, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Monrupino/Repentabor, Montenars, Muggia, Nimis, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle/Dolina, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči, Sequals, Sgonico/Zgonik, Spilimbergo, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Ligosullo, Trieste, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zuglio.

B-ZONE MONTANE OMOGENEE

- a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
- b) Zona omogenea del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone.
- c) Zona omogenea del Canal del Ferro e della Val Canale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.
- d) Zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.
- e) Zona omogenea del Natisone e Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 44 della Costituzione è il seguente:

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, vedi l'articolo 39 e l'allegato A alla presente legge.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 21*(Zone di svantaggio socio-economico)*

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

- a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) andamento demografico;
- d) invecchiamento della popolazione;
- e) numero delle imprese locali;
- f) tasso di occupazione;
- g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4, è il seguente:

Art. 10*(Modifiche alla legge regionale 33/2002)*

1. All'Allegato A di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola <<Rigolato,>> sono inserite le seguenti: <<Sappada/Plodn,>>;
- b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole <<Ligosullo,>> e <<Treppo Carnico,>> sono soppresse e dopo la parola <<Tolmezzo,>> sono inserite le seguenti: <<Treppo Ligosullo,>>.

2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 143 a 147, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 2
(Attività economiche)

- omissis -

143. La Regione è autorizzata a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

144. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi esclusivamente agli esercizi commerciali ubicati nel territorio montano dei Comuni facenti parte di centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

145. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 145, contributi ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

146. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza e la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

147. Per le finalità previste dal comma 143 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, è il seguente:

Art. 2
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

- a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

- a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
- b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

- a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
- b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
- c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

Note all'articolo 20

- Il capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, reca: "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia".

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2015 è il seguente:

Art. 2 *(Composizione del CAL)*

1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

- a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;
- b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.

2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.

3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,

ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.

5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a).

7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:

Art. 21

(Assemblee di comunità linguistica)

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale dell'ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2015 è il seguente:

Art. 1

(Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.

3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.

4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.

5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12/2015 è il seguente:

Art. 8
(Funzioni del CAL)

1. Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:

- a) l'ordinamento delle autonomie locali;
- b) le elezioni degli enti locali;
- c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
- d) la finanza locale;
- e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
- f) la composizione e le funzioni del CAL.

2. Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).

3. Il CAL esprime il parere in merito a:

- a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
- b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;
- c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;
- d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;
- e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
- f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, modificato dall'articolo 38 della presente legge, è il seguente:

Art. 6
(Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali)

1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.

5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. **Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.**

7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente:

Art. 29
(Compenso dei revisori)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

- a) della tipologia di ente;
- b) della classe demografica di appartenenza;
- c) di specifici indicatori economico-finanziari;
- d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- e) (ABROGATA)

1 bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui l'Unione si avvale.

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

- Il testo degli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 26
(Elenco regionale dei revisori)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

Art. 27

(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. (ABROGATO)

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

Art. 4

(Ambito territoriale di applicazione della legge)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

- Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 8

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
 - a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
 - b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Art. 9

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi)

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

Art. 10

(Insegne pubbliche e toponomastica)

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

- omissis -

Art. 21

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Nota all'articolo 27

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, modificato dall'articolo 38 della presente legge, vedi nota all'articolo 21 della presente legge.

Nota all'articolo 28

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, modificato dall'articolo 38 della presente legge, vedi nota all'articolo 21 della presente legge.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'Allegato C della legge regionale 26/2014 è il seguente:

ALLEGATO C (riferito all'articolo 32)

Funzioni provinciali trasferite ai Comuni:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) (ABROGATO);
- c) (ABROGATO);
- d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;

c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);

d) (ABROGATA);

e) (ABROGATA);

f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'articolo 49 della legge regionale 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;

b) (ABROGATA);

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f), e g), della legge regionale 23/2007;

c bis) le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2007;

c ter) le funzioni di cui all'articolo 37 bis della legge regionale 23/2007;

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;

e) (ABROGATA);

f) (ABROGATA)

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.

12. (ABROGATO).

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, è il seguente:

Art. 4

(Trasferimento di funzioni ai Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di agricoltura:

1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) funzioni in materia di politiche sociali:

1) le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

c) funzioni in materia di politiche giovanili:

1) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006;

d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:

1) le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. I Comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, modificato dall'articolo 38 della presente legge, vedi nota all'articolo 21 della presente legge.

Note all'articolo 31

- Il capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, reca: "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)".

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 21/2014, è il seguente:

Art. 13

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

- b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
 - c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
 - d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
 - a) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
 - b) consorzi tra enti pubblici;
 - c) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
 - d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;

d bis) Enti di decentramento regionale.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;
- f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;
- g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;
- b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;
- c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Nota all'articolo 38

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, vedi nota all'articolo 21 della presente legge.

Note all'articolo 40

- Il testo degli articoli 17, 21, 24, 28 e 29, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 17 (Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;**
- b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;**
- c) viabilità e trasporti;**
- d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;**
- e) caccia e pesca nelle acque interne;**
- f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;**
- g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;**
- h) politica attiva del lavoro.**

2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) agricoltura;**
- b) formazione professionale.**

3. La Provincia:

- a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;**
- b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatica dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;**
- c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.]**

[Art. 21 (Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.]

[Art. 24

(Consorti fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi anche con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.
2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.]

[Art. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni o Unioni montane.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
- 3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.
- 3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.]

[Art. 29

(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.]

- Il testo degli articoli 4 ter, 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater della legge regionale 26/2014, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 4 ter
(Piano di riordino territoriale)**

1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'Allegato C bis, individua i Comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale;
- b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;
- c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.

2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:

- a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;
- b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).]

**[Art. 8
(Programma annuale delle fusioni di Comuni)**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.

4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003.

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.]

[Art. 34

(Atto di ricognizione)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Province trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle Province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.]

[Art. 35 bis

(Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie)

1. Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.]

[Art. 35 ter

(Disposizioni in materia di garanzie)

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis della presente legge con effetto dalla data di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a ter), la Regione subentra di diritto, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite.]

**[Art. 35 quater
(Disposizioni organizzative)]**

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale a essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.]

- Il titolo V della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo, reca: "Superamento delle Comunità montane e di altre forme collaborative".

- Il capo I del titolo VI (Principi della riforma della finanza locale, supporto finanziario regionale agli enti locali e istituzione della Centrale unica di committenza regionale) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo, reca: "Principi della riforma della finanza locale e supporto finanziario regionale agli enti locali".

- Il capo I del titolo VII (Norme transitorie, finali e norme urgenti in materia di enti locali) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo, reca: "Norme transitorie".

- Il testo degli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014 della presente legge, abrogati dal presente articolo a far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, è il seguente:

**[Art. 32
(Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)]**

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.

2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):

a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);

a bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j septies);

a ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2 bis, 4 bis e 5 bis;

b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano, a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C, che sono trasferite a decorrere dall'1 aprile 2017.

4 bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.]

**[Art. 35
(Piano di subentro)**

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

4 bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici.

4 ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4 bis, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

4 quater. In deroga alle disposizioni del presente articolo, agli Uffici scolastici provinciali e regionale sono ceduti a titolo gratuito i beni mobili forniti a vario titolo dalle Province e già in loro possesso, con effetto dall'1 settembre 2017.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengano attribuiti beni immobili destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.

7 ter. L'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all'esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

- Il titolo I della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Finalità e principi".

- Il titolo II della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Piano di riordino territoriale, costituzione delle Unioni territoriali intercomunali e programma annuale delle fusioni di comuni".

- Il capo I del titolo III (Ordinamento delle Unioni e Assemblee di comunità linguistica) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Autonomia normativa".

- Il capo II del titolo III (Ordinamento delle Unioni e Assemblee di comunità linguistica) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Organi istituzionali".

- Il capo III del titolo III (Ordinamento delle Unioni e Assemblee di comunità linguistica) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Disposizioni sull'organizzazione e sul personale".

- Il titolo IV della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Attribuzione di funzioni amministrative".

- Il testo degli articoli 57, 58 e 58 bis della legge regionale 26/2014, abrogati dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, è il seguente:

**[Art. 57
(Indice demografico)**

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.]

[Art. 58**(Tutela della minoranza linguistica slovena)**

1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.]

[Art. 58 bis**(Tutela delle lingue minoritarie)**

1. Gli statuti delle Unioni che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle Unioni che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche in lingua slovena.]

- L'Allegato A (riferito all'articolo 32) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Funzioni mantenute dalle Province".

- L'Allegato B (riferito all'articolo 32) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Funzioni provinciali trasferite alla Regione".

- L'Allegato C (riferito all'articolo 32) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Funzioni provinciali trasferite ai Comuni".

- L'Allegato C BIS (riferito all'articolo 4 ter) della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo a far data dall'1 gennaio 2021, reca: "Piano di riordino territoriale".

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge****n. 71**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 ottobre 2019;

- assegnato alla V Commissione permanente il 29 ottobre 2019;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 5 e 6 novembre 2019 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Tosolini e, di minoranza, dei consiglieri Bidoli, Capozzella, Centis, Honsell e Russo;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 13 e 14 novembre 2019 e approvato a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 14 novembre 2019;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6338/P dd. 21 novembre 2019.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali